



COMUNE DI SCORZE'

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 16/10/2025

OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. SEMESTRE INVERNALE 2025-2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- l'inquinamento da polveri sottili si caratterizza per la scala interregionale di diffusione, di trasporto e di formazione chimico-fisica registrando in particolare, in pianura Padana e tipicamente nel periodo invernale, livelli di concentrazione di PM10 e PM2.5 simili, con andamenti temporali praticamente coincidenti, dal Piemonte al Veneto;
- tali polveri possono essere di origine primaria e secondaria; primaria quando sono emesse direttamente dalla sorgente inquinante (traffico, industria, ma anche fonti naturali, quali lo stesso aerosol marino), secondaria quando si formano a partire da altre sostanze presenti in atmosfera a causa di determinate reazioni chimico fisiche;
- sulla base di un'esperienza più che decennale in materia di applicazione di provvedimenti di limitazione al traffico veicolare e all'esercizio degli impianti di riscaldamento, risulta più efficace – in termini di riduzione delle emissioni - l'adozione di provvedimenti di tipo strutturale.

RICHIAMATE

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il Decreto Lgs 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/C;

CONSIDERATO CHE:

- il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;
- il D.L. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;
- il 15 aprile 2025 con DGRV n. 377/2025 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale

di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

PRESO ATTO CHE le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;

DATO CHE la Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1500 del 16/10/2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sulle linee del coordinamento dei TTZ;

CONSIDERATO CHE nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 4 giugno 2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV, in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti, su tre gradi di allerta, 0-1-2:

- livello di allerta 0 – verde
- livello di allerta 1 – arancio
- livello di allerta 2 – rosso
- livello di allerta 2 – rosso prolungato

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Scorzè rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal “Nuovo Accordo di Bacino Padano” in ragione del numero di abitanti, rientrando in quei comuni con popolazione tra i 10.000 e i 30.000 abitanti nella Zona Pianura, non rientrando neanche negli agglomerati di cui alla DGR n. 1855 del 29/12/2020;
- i meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie come per gli anni precedenti;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa sul livello raggiunto;
- l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;
- Nelle date data 2 luglio 2025 e 18 settembre 2025 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;

RITENUTO NECESSARIO, sulla base di quanto sopra espresso di continuare, come per la stagione precedente, con l'adozione di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale di Venezia del 24/03/2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;

TENUTO CONTO delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021;

DATO ATTO CHE la DGR N. 786/2024 ha di fatto confermato le misure indicate nelle precedenti DGR. 238/2021 e 1089/2021 fino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024

RITENUTO NECESSARIO, sulla base di quanto sopra espresso, continuare come per gli anni precedenti con l'adozione di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio;

CONSIDERATO CHE l'Accordo prevede altresì che le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto e sono modulate su tre livelli:

- **livello di allerta 0 – verde**: nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto;
- **livello di allerta 1 – arancio**: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);;
- **livello di allerta 2 – rosso**: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);;
- **livello di allerta 2 – rosso prolungato**: si attiva al secondo bollettino rosso consecutivo misurato e previsto, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);

Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee si basa sulla verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

RILEVATO CHE dalla stagione invernale 2020-2021, con l'aggiornamento sopra richiamato della zonizzazione in Veneto ai sensi del D.Lgs 155/2010, la comunicazione da parte di ARPAV viene inviata a tutti i comuni della Città Metropolitana di Venezia;

DATO ATTO CHE i livelli di allarme verranno comunicati da ARPA alle Amministrazioni pubbliche interessate e gli stessi sono, comunque, rilevabili dalla relativa pagina web https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

CONSIDERATO CHE nelle date data 2 luglio 2025 e 18 settembre 2025 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;

DATO ATTO CHE a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre ulteriormente i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

RITENUTO ALTRESÌ DI potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di

combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione comunale intende:

- continuare con l'attuazione delle misure temporanee individuate nel suddetto Accordo di programma;
- garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute;

VISTI:

- il D. Lgs. 155/2010 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il DPR n. 74/2013 titolato “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005”, in particolare l'art. 5 comma 1;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- D.M. Ministero Dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 contenente indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006;
- la DGRV n. 1908 del 29 novembre 2016 relativa alla classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 "Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n. 155 approvata con DGR n. 2130 del 23.10.2012;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 il “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione”, con il quale vengono adottate misure straordinarie finalizzate al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel più breve tempo possibile;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089/2021
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 786/2024 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021”
- la DGR n. 377 del 15 aprile 2025 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

a tutta la cittadinanza, alle imprese, enti, attività e/o associazioni presenti nel territorio, **nel periodo intercorrente semestre invernale 2025-2026 (da ottobre 2025 ad aprile 2026) per l'utilizzo di impianti termici , combustioni all'aperto e lo spargimento liquami zootecnici, rispettivamente per i livelli di allerta 0 - VERDE, 1 – ARANCIO e 2 - ROSSO:**

A) LIMITAZIONI IMPIANTI TERMICI, COMBUSTIONI ALL'APERTO, SPANDIMENTO LIQUAMI

LIVELLO 0 – VERDE

1) che la temperatura ambiente (intesa come temperatura media dell'aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non sia superiore a:

- a) 17° C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- b) 19° C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

2) Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **3 stelle** (classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

3) Divieto di combustione (c.d. abbruciamento) all'aperto di cumuli vegetali, in ambito privato, agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006, ad eccezione della necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

LIVELLO 1 – ARANCIO

1) che la temperatura ambiente (intesa come temperatura media dell'aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non sia superiore a:

- a) 17° C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- b) 18° C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

2) Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle (classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

3) il divieto di combustione (c.d. abbruciamento) all'aperto di cumuli vegetali, in ambito privato, agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006, ad eccezione della necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali

5) il divieto di spandimento liquami zootecnici fino al 15 aprile 2026 (in presenza di proibizione regionale impedimento di rilasciare le relative deroghe) fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato

LIVELLO 2 – ROSSO

1) che la temperatura ambiente (intesa come temperatura media dell'aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non sia superiore a:

- a. 17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
- b. 18°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

2) Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle (classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo;

4) il divieto di spandimento liquami zootecnici fino al 15 aprile 2026 (in presenza di proibizione regionale impedimento di rilasciare le relative deroghe) fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato

5) l'obbligo di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati

B) LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE SUL TERRITORIO COMUNALE SEMESTRE INVERNALE 2025 – 2026 (da ottobre 2025 ad aprile 2026)

LIVELLO 0 – VERDE

1 - Nessuna allerta LIVELLO “VERDE” :

1.1 divieto di circolazione dal lunedì al venerdì (escluso i giorni festivi infrasettimanali), dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

1.1.1 ciclomotori e motocicli (categoria da L1e a L7e) euro 0;

1.1.2 autovetture ad uso proprio (categoria M1, M2 e M3) alimentate a benzina, benzina/diesel con GPL o CH4, Euro 0 e 1;

1.1.3 autovetture ad uso proprio (categoria M1, M2 e M3) alimentate a diesel, Euro

0, 1, 2 e 3;

1.1.4 veicoli commerciali (categoria N1, N2 e N3) alimentati a benzina, benzina/diesel con GPL o CH4, Euro 0 e 1;

1.1.5 veicoli commerciali (categoria N1, N2 e N3) alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3;

1.2 di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione;

LIVELLO 1 – ARANCIO

2 - Allerta LIVELLO 1 :

2.1 divieto di circolazione tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

2.1.1 ciclomotori e motocicli (categoria da L1e a L7e) euro 0 e 1;

2.1.2 autovetture ad uso proprio (categoria M1, M2 e M3) alimentate a benzina, benzina/diesel con GPL o CH4, Euro 0, 1 e

2.1.3 autovetture ad uso proprio (categoria M1, M2 e M3) alimentate a diesel, Euro 0, 1, 2, 3 e 4;

2.1.4 veicoli commerciali (categoria N1, N2 e N3) alimentati a benzina, benzina/diesel con GPL o CH4, Euro 0 e 1;

2.1.5 veicoli commerciali (categoria N1, N2 e N3) alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;

2.2 di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione

LIVELLO 2 – ROSSO

3 - Allerta LIVELLO 2 “ROSSO” :

3.1 divieto di circolazione tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

3.1.1 ciclomotori e motocicli (categoria da L1e a L7e) euro 0 e 1;

3.1.2 autovetture ad uso proprio (categoria M1, M2 e M3) alimentate a benzina, benzina/diesel con GPL o CH4, Euro 0, 1;

3.1.3 autovetture ad uso proprio (categoria M1, M2 e M3) alimentate a diesel, Euro 0, 1, 2, 3 e 4;

3.1.4 veicoli commerciali (categoria N1, N2 e N3) alimentati a benzina, benzina/diesel con GPL o CH4, Euro 0 e 1;

3.1.5 veicoli commerciali (categoria N1, N2 e N3) alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;

3.2 Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione.

I livelli di allerta 1 ARANCIO, 2 ROSSO si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere agli uffici comunali preposti apposita informativa inerente il superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma.

Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.

Eventuali ulteriori misure di limitazione per la stagione invernale 2025/2026 verranno adottate dopo comunicazioni da parte del CIS.

SONO ATTIVE LE SEGUENTI DEROGHE ALLE LIMITAZIONI AL TRAFFICO VALIDE IN OCCASIONE DI “NESSUNA ALLERTA” OVVERO A LIVELLO VERDE:

- a) veicoli elettrici;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario
- h) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- i) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- j) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- k) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- m) veicoli appartenenti alle categorie “L2” (ciclomotore tre ruote) e “L5” (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria “N” di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- n) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art.

del D.Lgs n. 285/92 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice della Strada” (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;

o) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);

p) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;

q) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;

r) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente escluse le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione:

s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;

t) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;

u) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di

associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,

x) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;

y) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado e/o loro familiari che per particolari patologie e/o cure mediche abbiano le difese immunitarie tali da non rendere sicuro l'utilizzo dei mezzi pubblici,

limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;

z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti

(massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);

aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

bb) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.

cc) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi

manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.

Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di allerta LIVELLO ARANCIO e LIVELLO ROSSO:

Tutte le deroghe valide per il livello VERDE con le seguenti modifiche alla deroga j) e alla deroga w):

a) veicoli che effettuano car-pooling, che trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;

b) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Scorzè che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento per la parte B) relativa alle limitazioni al traffico veicolare.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella parte B) relativa alle limitazioni al traffico veicolare della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

INVITA

a. i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche.

b. gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

DISPONE

Che gli Uffici/Servizi comunali, ciascuno per la parte di competenza, provvedano all'informazione riguardante le limitazioni di cui alla presente ordinanza ed alla predisposizione e collocazione della segnaletica stradale.

SANZIONI PREVISTE

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite:

- con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 per la violazione alle disposizioni indicate nella parte A) LIMITAZIONI IMPIANTI TERMICI, COMBUSTIONI

ALL'APERTO, SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECCNICI della presente ordinanza

- con la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada per la violazione delle disposizioni indicate nella parte B) LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE della presente ordinanza

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Il presente provvedimento verrà trasmesso a:

- Comando di Polizia Locale di Scorzè;
- ARPAV Dipartimento Provinciale;
- Città metropolitana di Venezia.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Giovanni Battista Mestrinier
(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Scorzè. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giovanni Battista Mestrinier in data 16/10/2025